



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

IL PRESIDENTE

R.G.L. 8601/2013

Provvedendo sull'istanza di astensione avanzata dal giudice Chiara Colosimo;
premesse che l'istanza di astensione è articolata avuto riguardo all'ipotesi di
all'art. 51 ult. comma c.p.c., sul rilievo che sussisterebbero ragioni di convenzione
in dipendenza del contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla ricorrenza
dell'ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c. nel caso, come nella specie, permanga
l'identità del medesimo giudice nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art.
1, comma 49 e segg., L. n. 92/2012;
rilevato che la questione è stata oggetto di ampia analisi in occasione della
decisione delle numerose istanze di ricusazione, che hanno trovato, salvo la
diversa decisione assunta dalla sezione specializzata per l'impresa B, piena
riezione (v. , tra le altre, Sez 1° civ.3 gennaio 2014 e 4 aprile 2013, IX sezione
civile 19 giugno 2013, Sezione specializzata per l'impresa A 11 luglio 2013 e 21
novembre 2013, conformi all'indirizzo espresso da altri Tribunali e risultante
dalla giurisprudenza edita, v. Tribunale di Palermo, ord. 28 gennaio 2013,
Tribunale di Bergamo, ord. 25 marzo 2013, Tribunale di Piacenza ord. 12
novembre 2012, in Il lavoro nella Giurisprudenza n. 2/2013, 158);
considerato che tale indirizzo, nell'ambito della valutazione propria di questa
sede, appare condivisibile, alla stregua anche della giurisprudenza di legittimità
che ha avuto modo di evidenziare che l'emissione di provvedimenti di urgenza o a

cognizione sommaria da parte dello stesso giudice che è chiamato a decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, nè determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricsuzione (Cass. n.n. 5510 /2003, 422/2006, n. 1783/2011 e 18047/2008); principi interpretativi conformi all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale cui fu rimessa la questione della conformità dell'art. 51 n. 4 c.p.c. al dettato costituzionale (v. sentenza n. 326/1997, ord. 168/2000);

considerato che tale indirizzo trova indiretto conforto, come evidenziato nelle citate ordinanze del Tribunale di Milano 19 giugno 2013 e 11 luglio 2013, là dove si evidenzia che consapevolmente il legislatore quando ha voluto introdurre, nell'ambito del medesimo grado di giudizio, un'ipotesi di incompatibilità lo ha espressamente previsto (v. art. 186 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 69/2009), trovando, in difetto, applicazione il principio della persistenza del medesimo giudice durante il procedimento di primo grado, ancorchè articolato in possibili momenti processuali, scanditi dall'adozione di provvedimenti di natura decisoria;

considerato che l'indirizzo espresso dalla pronuncia della Corte d'Appello di Milano del 4 dicembre 2013, pur autorevole, non induce a determinazioni difformi giacchè la diversa conclusione ipotizzata si basa essenzialmente su di una pretesa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 51 n. 4 c.p.c., in correlazione con la disposizione della legge n. 92/2012, che non sembra trovare condivisibili presupposti di operatività, esauendosi, infine, nel richiamare quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.387/1999 riguardante un istituto affatto diverso rispetto a quello qui in esame, configurato in relazione a un tipo di risoluzione di contrasto specifico tra sindacato e datore di lavoro, per

l'esercizio e la tutela di diritti collettivi (procedimento, peraltro, scandito con forme, tipologie di provvedimenti, termini, individuazione degli interessi in contrasto affatto diversi rispetto a quanto prefigurato nell'art. 1 della Legge n. 92/2012, che persegue lo scopo di organizzare un meccanismo acceleratorio della risoluzione della controversia individuale in tema di rapporto di lavoro, con l'utilizzo di una procedura bifasica, che come si è detto, non rappresenta certo una novità nell'ambito della procedura civile, anche avuto riguardo alla possibile "definitività" del provvedimento interinale (si pensi, ad esempio, al decreto ingiuntivo non opposto, che ha valore di giudicato, ovvero all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.);

considerato, altresì, che l'esito cui perviene la Corte d'Appello è basato su di un criterio interpretativo che questa Presidenza non può seguire, richiamandosi allo scopo quanto evidenziato nella citata ordinanza del Tribunale di Milano 3 gennaio 2014 ("ritiene il Collegio che non sia agibile, in via interpretativa da parte del Giudice di merito: estendere i rilievi interpretativi espressi in una sentenza della Corte Costituzionale in relazione ad una specifica fattispecie normativa a ipotesi introdotte dal legislatore successivamente e concernenti interessi, esigenze, discipline diverse, limitandosi ad affermare un'asserita coincidenza della *ratio* degli istituti; formulare un giudizio di unicità di interpretazione conforme a Costituzione di una disposizione, a fronte di una vasta giurisprudenza di segno opposto, che anzi evidenzia il rilievo che deve essere accordato ai principi di cui all'art. 97 Cost. e ricavabili dall'art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo, palesemente lesi là dove in un settore in cui vi è un'accentuata esigenza acceleratoria (riaffermata e perseguita dal legislatore), in via interpretativa, si determini l'effetto di un processo in sostanziali tre gradi di merito: provvedimento

sommario interinale, giudizio impugnatorio contro di esso avanti ad altro giudice; giudizio di appello contro la decisione di quest'ultimo");

considerato che il perseguimento di una interpretazione "costituzionalmente orientata" o, comunque, nel senso proposto dalla Corte d'Appello appare davvero inagibile a fronte di pronunce della Corte Costituzionale che, addirittura avuto riguardo a provvedimenti decisori assunti al termine dell'istruttoria (art. 186 quater c.p.c.) ha ritenuto di escludere ogni loro rilevanza ex art. 51 c.p.c., affermando che, ove richiesto di emanare successiva sentenza, il giudice non deve "inevitabilmente ripercorrere l'identico itinerario logico-decisionale già seguito, dovendo prendere in considerazione le ragioni ulteriormente svolte dalle parti in sede di comparsa conclusionale, memoria di replica, discussione orale.... meccanismo che offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso" e che "qualunque sia il contenuto della sentenza, il meccanismo processuale in parola, lungi dal violare il diritto di difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attività giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale (cfr. sentenza n. 363 del 1998), che esige appunto la continuità del medesimo giudice nel condurre il processo fino alla decisione conclusiva" (Ordinanza 168/2000); valutazione che, a fortiori, è ben applicabile al caso di specie attinente all'adozione di provvedimenti anteriori all'istruttoria e al dispiegamento compiuto delle domande e delle difese;

considerato, quindi, che non possono ravvisarsi ragioni di rilevanza per l'astensione di cui è richiesta l'autorizzazione, giacchè, in difetto di una incompatibilità ex art. 51 n. 4 c.p.c., permane l'obbligo del giudice assegnatario

di esercitare la giurisdizione, che non può essere eliso attraverso un improprio richiamo dell'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c., che fa riferimento a ragioni di convenienza correlate a specifiche, particolari situazioni influenti sulla terzietà e il disinteresse del giudice rispetto alla decisione della causa, ma che non costituisce strumento per risolvere contrasti giurisprudenziali ovvero profili organizzativo- tabellari, eventualmente valutabili, in sede di determinazione dei criteri di assegnazione da parte del presidente di sezione;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di astensione.

Si comunichi al Presidente della Sezione Lavoro e al giudice interessato.

Milano, 8 gennaio 2014

IL CANCELLIERE
dr.ssa Emanuela ALFIERI

IL PRESIDENTE
dott.ssa Livia Pomodoro

copia conforme all'originale
Milano li - 8 GEN. 2014



Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI - 9 GEN. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuliana PRIVITERA

V^o si restituisca al
fascicolo al giudice
più designato
Milano, 9-1-2014

